

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL COMITATO DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE LAGHI DI SIBARI

Art. 1 – Indizione delle elezioni

1. Non oltre 30 giorni dalla scadenza delle cariche sociali, il Comitato Direttivo, convoca l'Assemblea per le elezioni delle cariche sociali (di seguito "Assemblea Elettiva"), fissando il giorno, l'ora e il luogo.

Art. 2 – Commissione Elettorale

1. Le operazioni elettorali sono gestite da una Commissione Elettorale.
2. Il Consiglio Direttivo in carica nomina la Commissione Elettorale con delibera assunta a maggioranza degli intervenuti almeno 20 giorni antecedenti la data dell'Assemblea Elettiva, ed è composta dai tre membri (compreso il Presidente) scelti tra gli associati in regola con i pagamenti dovuti all'Associazione al momento della nomina.
3. La Commissione non può essere composta da membri del Comitato Direttivo uscente e/o da candidati alle elezioni indette.
4. La Commissione Elettorale deve assicurare la corretta applicazione delle norme di legge, di statuto e di regolamento concernenti l'elezione delle cariche sociali.
5. La Commissione Elettorale provvede alla validazione delle candidature, sovrintende allo svolgimento delle operazioni di votazione, svolge lo spoglio e lo scrutinio delle schede votate e proclama il risultato delle elezioni.

Art. 3 – Candidature

1. Le candidature, con i dati identificativi del soggetto interessato, devono essere presentate per iscritto non oltre 10 giorni prima dell'Assemblea Elettiva mediante deposito presso la sede dell'Associazione ovvero inviate all'indirizzo di posta elettronica dell'Associazione Laghi di Sibari info@associazionelaghidisibari.it
2. Le candidature depositate presso la sede dell'Associazione sono protocollate ed alle stesse viene attribuita data certa mediante sottoscrizione di un membro del Comitato direttivo per ricevuta.
3. La Segreteria dell'Associazione trasmette entro 24 ore le candidature ricevute alla Commissione Elettorale che decide sulla loro validità ed ammissibilità entro e non oltre 5 giorni prima dell'Assemblea Elettiva.
4. Le candidature ammesse e quelle non ammesse, con la motivazione dell'inammissibilità, sono pubblicate sul sito internet dell'Associazione e sono affisse nei locali dell'Associazione stessa 5 giorni prima delle elezioni indette. Entro 2 giorni dalla pubblicazione delle candidature ammesse, il candidato non ammesso può proporre ricorso alla Commissione Elettorale che decide il ricorso entro 2 giorni successivi.
5. Il candidato deve attestare, sotto la sua personale responsabilità, di non trovarsi in situazioni d'ineleggibilità e di possedere tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo statuto per l'elezione alle cariche sociali.

Art. 4 – Associati Elettori

1. Hanno diritto di voto tutti gli associati maggiorenni in regola con i pagamenti stabiliti dall'art. 6/bis dello Statuto sociale in favore dell'Associazione almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'Assemblea elettiva in base ad un elenco predisposto dall'Ufficio di Segreteria dell'Associazione stessa.

Art. 5 – Associati Eleggibili

1. Sono associati eleggibili tutti gli associati maggiorenni in regola con i pagamenti stabiliti dall'art. 6/bis dello Statuto sociale in favore dell'Associazione almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'Assemblea elettiva in base ad un elenco predisposto dall'Ufficio di Segreteria dell'Associazione stessa.
2. Gli associati eleggibili per il Comitato Direttivo non devono ricoprire la medesima carica sociale in altre Associazioni nell'ambito della medesima materia.

DELEGHE

Art. 6 – Deleghe

1. Per le elezioni alle cariche sociali, ogni iscritto, in caso di impedimento a partecipare personalmente, può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato con apposita delega, esclusi i componenti del Comitato Direttivo uscente, come previsto dall'art. 11 dello Statuto sociale.
2. La delega deve essere conferita per iscritto con allegata copia fotostatica di documento di identità del delegante in corso di validità. Le deleghe possono essere depositate presso gli Uffici dell'Associazione e trasmesse a mezzo e-mail all'indirizzo info@associazionelaghidisibari.it entro il giorno antecedente l'inizio dell'Assemblea elettiva in prima convocazione.

VOTAZIONI

Art. 7 – Votazioni

1. L'Assemblea elettiva, su proposta del Presidente, stabilisce l'orario di apertura e l'orario di chiusura delle votazioni che sono gestite dalla Commissione Elettorale.
2. Per poter partecipare alle votazioni, l'associato deve esibire un documento di identità.
3. Le schede elettorali sono timbrate dall'Associazione e sono firmate dalla Commissione Elettorale che provvede a consegnarle agli aventi diritto al voto.
4. Ciascun elettore non può votare un numero superiore a dieci candidati, sotto pena di nullità della scheda elettorale.
5. La Commissione Elettorale deve conservare chiusa e sigillata l'urna dei voti espressi fino allo scrutinio.

Art. 8 – Validità delle elezioni

1. L'Assemblea elettiva è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, personale o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli elettori intervenuti.

Art. 9 – Nullità delle schede

1. Sono dichiarate nulle le schede che: a. Non consentano di interpretare la volontà dell'elettore; b. Portino segni, macchie e scritte o alterazioni che possano renderle riconoscibili; c. Riportino un numero di preferenze maggiore dei componenti del Comitato Direttivo da eleggere.

SCRUTINIO

Art. 10 – Operazioni di scrutinio

1. Allo scadere dell'orario fissato dall'Assemblea per l'espletamento del voto, la Commissione Elettorale dichiara terminate le votazioni e procede con le operazioni di scrutinio delle schede di votazione.
2. Le operazioni di scrutinio delle schede di votazione hanno luogo nella sede dell'Assemblea subito dopo le operazioni di voto e vengono effettuate dalla Commissione Elettorale pubblicamente.
3. All'apertura dell'urna ed allo spoglio delle schede elettorali la Commissione Elettorale verifica che il numero delle schede sia uguale a quello consegnato agli elettori e procede allo scrutinio.
4. La commissione elettorale legge ad alta voce i nomi dei candidati votati. Ogni voto espresso è riportato subito dopo la lettura in un apposito prospetto di scrutinio, nel quale sono indicati anche i voti nulli, gli eventuali voti contestati e le schede elettorali risultanti prive dell'espressione di voto.
5. Le schede scrutinate sono conservate per 30 giorni presso la sede dell'Associazione in visione agli associati che ne facciano richiesta motivata.
6. La Commissione Elettorale redige un verbale completo di tutte le operazioni di voto, comprese le eventuali contestazioni.

Art. 11 – Parità di voti

1. In caso di parità di voti fra due o più candidati viene proclamato eletto il più anziano di iscrizione all'Associazione e, in subordine, il più anziano anagraficamente.

Art. 12 – Proclamazione degli eletti

1. Al termine dello scrutinio, la Commissione Elettorale procede alla proclamazione degli eletti del Comitato Direttivo e alla successiva pubblicazione del risultato elettorale sul sito Internet dell'Associazione.

Art. 13 – Ricorsi

1. Qualsiasi contestazione sulle operazioni elettorali deve essere presentata immediatamente alla Commissione Elettorale che decide sui ricorsi prima della chiusura dell'Assemblea Elettiva.
2. Nel caso di accoglimento del ricorso influente sull'esito della votazione, saranno indette nuove elezioni del Comitato Direttivo.

Art. 14 – Modificazioni ed integrazioni del presente regolamento

1. Le modificazioni ed integrazioni del presente regolamento sono di competenza del Comitato Direttivo in carica.
2. Il presente regolamento non può essere disatteso, nemmeno a seguito di apposita deliberazione assembleare.

Art. 15 – Pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito web dell'Associazione nella sezione riservata ai soci.
2. In ogni avviso di convocazione di assemblea elettiva del Comitato Direttivo si deve fare menzione del presente regolamento.

Art. 16 – Passaggio delle consegne

1. Il Comitato Direttivo eletto elegge tra i propri componenti il Presidente ed il Vice-Presidente ed eventuali altre cariche ritenute utili dal Comitato stesso.
2. Il passaggio delle consegne dal Comitato Direttivo uscente al Consiglio Direttivo eletto ha luogo, su invito del Presidente eletto, entro trenta giorni dalla data delle elezioni.

Art. 17 – Disposizioni Finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge e allo Statuto associativo.